

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il partenariato per l'adesione istituito nell'ambito della strategia di preadesione dell'Unione europea per la Turchia costituirà un quadro unico comprendente:

- le priorità, individuate nell'analisi della situazione in Turchia, su cui devono concentrarsi i preparativi per l'adesione in considerazione dei criteri politici ed economici e degli obblighi propri di uno Stato membro dell'Unione europea, definiti dal Consiglio europeo,
- le risorse finanziarie destinate ad assistere la Turchia nell'attuazione delle priorità individuate durante il periodo precedente all'adesione.

*Articolo 2*

Il Consiglio decide a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, i principi, le priorità, gli obiettivi intermedi e le condizioni contenuti nel partenariato per l'adesione, da sottoporre alla Turchia, nonché i successivi adeguamenti significativi ad esso applicabili.

*Articolo 3*

Il presente regolamento non ha implicazioni finanziarie. L'assistenza fornita dalla Comunità nell'ambito della strategia di

preadesione è quella prevista dai programmi adottati ai sensi delle disposizioni del trattato.

In base alle decisioni adottate dal Consiglio a norma dell'articolo 2, le risorse finanziarie concesse nel quadro del partenariato per l'adesione sono programmate secondo le procedure previste dai regolamenti riguardanti gli strumenti finanziari o i programmi corrispondenti.

*Articolo 4*

Qualora venisse meno un elemento essenziale al proseguimento dell'assistenza di preadesione, in particolare quando non siano rispettati gli impegni contenuti negli accordi CE-Turchia e/o quando i progressi verso l'adempimento dei criteri di Copenaghen non siano sufficienti, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può adottare le misure del caso riguardo all'assistenza di preadesione a favore della Turchia.

*Articolo 5*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 26 febbraio 2001.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

A. LINDH